

DELIBERA N. 181 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CHAT) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 26/12/DICAM/PROC. 2399/ZD - datato 13 marzo 2012 e notificato in data 23 marzo 2012, che contesta alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Chat la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 15 febbraio 2012, dalle ore 11.46 alle ore 12.01, è stato trasmesso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia nel corso del quale la conduttrice riceve delle telefonate su argomenti vari (es. rapporti sentimentali) per ottenere consulti di cartomanzia. Sullo schermo televisivo compare in sovrapposizione la numerazione con codice 899 (899907071). Sullo schermo televisivo compaiono in sovrapposizione anche le scritte *"0901353637 CHF 2.00 al mm da rete fissa"*, *"x info 333/7103830"*, *"Servizio prepagato anche x estero 0650509933"* *"GenTel"*, *"Televendita"* e *"GEN.TEL. s.r.l. RM P.iva 07686451007 v.m. 18 Costo da fisso € 1,80+0,12 scatto risp. ivato max 7 mm. Da mobile rivolgersi al proprio gestore E' possibile richiedere il blocco chiamate al tuo gestore"*;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel

corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione sullo schermo televisivo, ovvero indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 15 febbraio 2012, un programma di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia con la sovrimpressione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Chat integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni il giorno 15 febbraio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, a fronte dell'illecito in esame consistente nella trasmissione di un programma di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia con la sovrimpressione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Chat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 181 /12/CSP”* entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 181 /12/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola